SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 89**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88G0170 - 88G0171

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 1988.

Definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 4 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

Viste le adesioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e del Ministero della difesa;

Ritenuto che è necessario definire i modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali, determinare le caratteristiche dei plichi contenenti detti verbali e le modalità di conservazione degli stessi nonché della loro distruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. I processi verbali dei provvedimenti collegiali sono redatti secondo i modelli allegati al presente decreto (modello *A, B, C, D, E, F, G, H, I*).

Art. 2.

1. I plichi contenenti i processi verbali di cui all'art. 1 sono formati da buste aventi caratteristiche di qualità e di dimensioni analoghe a quelle del modulario GG-92 approvato dal Provveditorato generale dello Stato e, comunque, tali da impedire la lettura in trasparenza del contenuto del processo verbale. Il plico deve contenere, sulla facciata esterna anteriore, le indicazioni specificate nei modelli allegati al presente decreto (*A*1, *B*1, *C*1, *D*1, *E*1, *F*1, *G*1, *H*1, *I*1) e, sul retro, il bollo dell'ufficio e la firma dei componenti del collegio apposti trasversalmente in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte del plico stesso.

2. I plichi contenenti i processi verbali dei provvedimenti collegiali emessi in ciascuna udienza sono numerati in successione progressiva e conservati in un apposito raccoglitore.

3. Il cancelliere fa menzione nel verbale di udienza del numero contrassegnante il plico relativo a ciascuna delle deliberazioni adottate nel procedimento.

4. Sulla facciata interna di ogni raccoglitore è redatto l'indice dei plichi in esso contenuti, sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere dell'udienza.

5. Il presidente del collegio consegna il raccoglitore al cancelliere dell'ufficio o della sezione, se l'ufficio è ripartito in sezioni, che controfirma l'indice dei plichi. I raccoglitori sono conservati, a cura del predetto cancelliere, in armadi metallici aventi caratteristiche di sicurezza.

Art. 3.

1. I plichi sono distrutti a cura del presidente del collegio quando sono decorsi i termini di cui all'art. 4 della legge.

2. A tal fine il cancelliere dell'ufficio presso il quale è stata emessa la decisione definitiva sulla impugnazione ovvero la decisione non più revocabile o modificabile su altro rimedio esperito avverso un provvedimento di un giudice collegiale, deve darne comunicazione ai cancellieri degli uffici collegiali presso i quali il procedimento è stato trattato.

3. Qualora venga proposta azione di risarcimento contro lo Stato, il cancelliere del tribunale presso il quale è instaurato il giudizio ne dà immediata comunicazione agli uffici collegiali che hanno trattato il procedimento nel corso del quale è stato emesso il provvedimento che si assume abbia cagionato il danno; analoga comunicazione è data dal cancelliere dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio contro lo Stato.

4. Decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 4 della legge senza che sia pervenuta comunicazione di pendenza di giudizio di responsabilità, il presidente del collegio, presso la cui cancelleria si trovano conservati i plichi, ne ordina la distruzione ad opera del cancelliere con l'adozione di cautele e mezzi idonei ad assicurare la segretezza del contenuto dei plichi. Di tale attività il cancelliere redige processo verbale da conservare nel raccoglitore ove era inserito il plico.

5. Nello stesso modo si provvede se, successivamente alla scadenza di cui al comma 4, la domanda proposta contro lo Stato è dichiarata inammissibile o è rigettata con provvedimento definitivo.

Art. 4.

1. Per le magistrature diverse da quella ordinaria le parole «cancelliere» e «cancelleria» adoperate nel decreto debbono intendersi sostituite dalle parole «segretario» e «segreteria» o da altre equipollenti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1988

Il Ministro: VASSALLI

MODELLO *A*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nella causa civile (Reg. gen. n. .... e Reg. sez........ n. ....) (II) vertente

tra

....

e

....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con il dissenso del signor..
per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *B*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale in procedimento diverso da quello contenzioso (Reg. gen. n...............) (II) emesso ad istanza di
....
....
....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con il dissenso del signor..
per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *C*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento penale n. .... Reg. gen.................................. (II) contro
.... (III) + ... (IV)

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (ordinanza, sentenza o decreto) (V) di pari data:

a) all'unanimità (V);
b) con il dissenso del signor..
per i seguenti motivi (V):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Indicazione dell'imputato capolista.
(IV) Indicazione del numero dei coimputati.
(V) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *D*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento di prevenzione n. .... (II) nei confronti di...................................
....
....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il decreto di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con il dissenso del signor..
per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *E*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento di sorveglianza n. .... (II) *nei confronti di*.................................

....

....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso l'ordinanza in pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con il dissenso del signor..

per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *F*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso .... (II) *(Reg. gen. n.* .... *e Reg. sez.* .... *n.* ....*)* (III) *vertente*

tra

....

e

....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (decisione, sentenza, ordinanza, decreto) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con il dissenso del signor..

per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Natura del procedimento.
(III) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(IV) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *G*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nella controversia tributaria (Reg. gen. n. .... *e Reg. sez.* .... *n.* ....*)* (II) *vertente*

tra

....

e

....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (ordinanza, decisione) (III) di pari data:

a) all'unanimità (III);
b) con il dissenso del signor..

per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *H*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento penale militare n. .... *Reg. gen.*.................... (II) *contro* .... (III) + ... (IV)

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso il provvedimento (ordinanza, sentenza o decreto) (V) di pari data:

a) all'unanimità (V);
b) con il dissenso del signor..

per i seguenti motivi (V):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
(III) Indicazione dell'imputato capolista.
(IV) Indicazione del numero dei coimputati.
(V) Cancellare le voci che non interessano.

MODELLO *I*

(I) ....

Processo verbale di provvedimento collegiale emesso nel procedimento di sorveglianza militare n. .... (II) *nei confronti di* ....

....

....

L'anno .... il giorno ....
del mese di .... il collegio composto dai signori:

...., Presidente;
...., Componente;
...., Id.;
...., Id.,

ha emesso l'ordinanza in pari data:

a) all'unanimità (*III*);
b) con il dissenso del signor...
per i seguenti motivi (III):

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Processo verbale da redigere ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n 117.
(III) Cancellare la voce che non interessa.

MODELLO *A1*

(I) ....

Plico n. ....

Causa civile vertente
tra

....

e

....

Registro gen. n. .... Reg. sez. .... n. ....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.

MODELLO *B1*

(I) ....

Plico n. ....

Procedimento diverso da quello contenzioso ad istanza di ....

Reg. gen. n. ....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.

MODELLO *C1*

(I) ....

Plico n. ....

N. .... Reg. gen. ....

Procedimento penale contro

.... (II) + ... (III)

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Indicazione dell'imputato capolista.
(III) Indicazione del numero dei coimputati.

MODELLO *D1*

(I) ....

Plico n. ....

N. .... Reg. gen. ....

Procedimento di prevenzione nei confronti di

....

....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.

MODELLO *E1*

(I) ....

Plico n. ....

N. .... Reg. gen. ....

Procedimento di sorveglianza nei confronti di

....

....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.

MODELLO *F1*

(I) ....

Plico n. ....

(II)..

tra

....

e

....

Registro gen. n. .... Reg. sez. .... n. ....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Natura del procedimento.

MODELLO *G1*

(I) ....

Plico n. ....

Controversia tributaria vertente tra

....

e

....

Registro gen. n. .... Reg. sez. .... n. ....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.

MODELLO *H1*

(I) ....

Plico n. ....

N. .... Reg. gen. ....

Procedimento penale militare contro

.... (II) + ... (III)

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.
(II) Indicazione dell'imputato capolista.
(III) Indicazione del numero dei coimputati

MODELLO *I1*

(I) ....

Plico n. ....

N. .... Reg. gen. ....

Procedimento di sorveglianza militare nei confronti di

....

....

Processo verbale di provvedimento collegiale in data ....

(I) Indicazione dell'ufficio.

88A1634

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 aprile 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983 (settennali), 1° maggio 1984 (settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 18 novembre 1985 (quinquennali), 1° novembre 1987 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1988 e scadenza nel mese di novembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 novembre 1985, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 1.067 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1988 e scadenza nel mese di novembre 1988;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse semestrale delle cedole con godimento nel mese di maggio 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 320115 del 6 novembre 1985 e n. 429299 del 27 ottobre 1987, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1988, è determinato nella misura del:

5,60% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

5,35% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9;

5,20% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 8;

4,75% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi, cedola n. 6;

5,45% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.228.952.625.000, derivante dal presente decreto, e cioè analiticamente, di:

L. 280.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 428.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 364.000.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 50.682.500.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

L. 106.270.125.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1682

DECRETO 12 aprile 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali), 19 maggio 1986 (sessennali), 1° maggio 1987 (decennali) e 20 maggio 1987 (quadriennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1988 e scadenza nel mese di maggio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 623006/66-AU-110 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 19 maggio 1986, convertibili, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, sottoscritti per il medesimo importo, e attualmente circolanti per L. 2.025.540.000.000;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 426749/66-AU-135 del 7 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987, recante un'emissione di CTS quadriennali con godimento 20 maggio 1987, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente assegnati per il minore importo di L. 411.023.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 16 aprile 1985, del 28 aprile 1986, del 24 aprile 1987 e del 7 maggio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 maggio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di

credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1988 e scadenza nel mese di maggio 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedeole, con godimento nel mese di maggio 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986, n. 426620 del 24 aprile 1987 e n. 426749 del 7 maggio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623006 del 10 maggio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1989, è determinato nella misura:

del 9,60% per i CCT decennali 1° maggio 1985, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 4;

del 9,85% per i CCT decennali 1° maggio 1986, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 9,70% per i CCT sessennali 19 maggio 1986, emessi per L. 2.025.540.000.000, cedola n. 3;

del 10,60% per i CCT decennali 1° maggio 1987, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 2;

del 4,90% per i CTS quadriennali 20 maggio 1987, emessi per L. 411.023.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.325.116.479.505, così ripartite:

di L. 768.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

di L. 492.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

di L. 196.477.380.000 per i CCT sessennali 19 maggio 1986;

di L. 848.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987;

di L. 20.139.099.505 per i CTS quadriennali 20 maggio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1683

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 1988.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Colli Etruschi Viterbesi» per i vini da tavola e delimitazione della relativa zona di produzione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Colli Etruschi Viterbesi» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere espresso dalla regione Lazio;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Colli Etruschi Viterbesi» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e alla autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Colli Etruschi Viterbesi».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma comprende l'intero

territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Viterbo: Viterbo, Vitorchiano, Bomarzo, Orte, Bassano in Teverina, Celleno, Vetralla, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Piansano, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Onano, Acquapendente, Proceno, Oriolo Romano, nonché parte dei territori dei comuni di Graffignano, Bagnoregio e Latera sempre in provincia di Viterbo così delimitata:

comune di Graffignano: partendo dal limite provinciale del comune di Graffignano nel punto in cui il fosso di Montecalvello confluisce nel fiume Tevere, la linea di delimitazione risale detto fosso di Montecalvello sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (quota 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane proseguendo sino al limite del confine tra i comuni di Graffignano e Civitella d'Agliano;

comune di Bagnoregio: partendo dal confine, tra i comuni di Civitella, d'Agliano e Bagnoregio, posto sulla strada che da S. Michele in Teverina porta oltre Bagnoregio, la linea di delimitazione prosegue lungo tale strada e attraversa Vetriolo e Ponzano per raggiungere Bagnoregio; attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge il limite di confine tra Bagnoregio e Lubriano;

comune di Latera: partendo dal punto in cui il confine del comune di Latera si allontana da quello provinciale, in prossimità di Poggio S. Anna, la linea di delimitazione prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a quota 461 da dove, seguendo la strada che passa per la quota 431, per Madonna della Cava e Casale Costa, raggiunge il confine di Gradoli (sulla strada statale n. 312).

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Colli Etruschi Viterbesi» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1621

DECRETO 16 marzo 1988.

Riconoscimento della indicazione geografica «Rocchetta Tanaro» per vino da tavola e delimitazione della relativa zona di produzione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Rocchetta Tanaro» per vino da tavola e la delimitazione della relativa zona di produzione;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'11 novembre 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Rocchetta Tanaro» per vino da tavola e alla delimitazione della relativa zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica del vino da tavola «Rocchetta Tanaro».

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino da tavola di cui al precedente comma coincide con l'intero territorio amministrativo del comune di Rocchetta Tanaro, in provincia di Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A1619

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 marzo 1988.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione della rete nazionale del servizio telefonico, in cavo a fibre ottiche, sul territorio di alcuni comuni lungo le arterie Verona-Padova, Bologna-Verona e Genova-Milano.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» per lo sviluppo di una rete nazionale in cavi a fibre ottiche prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Verona-Padova;
Bologna-Verona;
Genova-Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione seconda del Consiglio superiore P.T.A. nella 158ª adunanza del 15 luglio 1987 e del consiglio di amministrazione nella 1714ª adunanza del 21 luglio 1987;

Visto il progetto relativo alle arterie di cui trattasi approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1987;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Verona-Padova: interessante i comuni:

Verona, San Martino Buon Albergo, Lavagno, Calcanola ai Colli, Soave, Monteforte d'Alpone, S. Bonifacio, Gambellara, Montebello Vicentino, Brendola, Altavilla Vicentina, Vicenza, Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Mestrino, Villafranca Padovana, Rubano, Limena, Padova;

Bologna-Verona: interessante i comuni:

Bologna, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, Crespellano, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Modena, Campogalliano, Carpi, Fabbrico, Rolo, Reggiolo, Gonzaga, Pegognaga, Motteggiana, Borgoforte-San Benedetto Po, Bagnolo San Vito, Virgilio, Mantova, San Giorgio di Mantova, Castelbelforte, Roverbella, Trevenzuolo, Nogarole Rocca, Mozzecane-Vigasio, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona, Sommacampagna-Castel d'Azzano, Verona;

Genova-Milano: interessante i comuni:

Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Mignanego, Savignone, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Stazzano, Cassano Spinola, Novi Ligure, Villalvernia-Spineto Scrivia, Pozzolo Formigaro, Carbonara Scrivia, Tortona, Castelnuovo Scrivia, Casei Gerola, Cornale, Silvano Pietra, Corana, Pieve Albignola, Dorno, Zinasco, Gropello-Cairoli, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò-Bereguardo, Torre d'Isola-Trovo, Marcignago, Trivolzio, Battuda, Vellezzo Bellini, Rognano, Casarile, Binasco, Noviglio, Zibido S. Giacomo, Lacchiarella, Basiglio, Rozzano, Assago, Milano.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1991.

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A1618

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 marzo 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «S. Michele» di Cagliari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 21 di Cagliari, in data 16 febbraio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «S. Michele»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 4 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Michele» di Cagliari è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria sita nel blocco operatorio di urologia ed oculistica dell'ospedale «S. Michele».

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Usai prof. Enzo, direttore della clinica urologica dell'Università degli studi di Cagliari presso la divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità»;

Ciccu dott. Mariano, primario della divisione di urologia dell'ospedale «S. Michele» di Cagliari;

Falqui dott. Vincenzo, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

Pinna dott. Antonio, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

Cossu dott. Francesco, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

Lilliu dott. Sergio, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari;

Manca dott. Pier Paolo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale «SS. Trinità» di Cagliari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 21 di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1605

ORDINANZA 31 marzo 1988, n. 121.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15, recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987), così come modificata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1988);

Constatato che a partire dal 25 luglio 1987 non sono stati segnalati in tutto il territorio nazionale focolai di afta epizootica e che pertanto non sussistono più motivi cautelari per il mantenimento del controllo veterinario prima dello spostamento degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina che si spostano dagli allevamenti situati nel territorio dell'unità sanitaria locale n. 16 di Modena della regione Emilia-Romagna;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 marzo 1988;

Ordina:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1987, n. 288, come sostituito dall'art. 1 della ordinanza ministeriale 14 gennaio 1988, n. 15, è abrogato.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione abrogata.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'intero art. 12 dell'O.M. 27 giugno 1987, n. 288, come sostituito dall'art. 1 dell'O.M. 14 gennaio 1988, n. 15, è il seguente:

«Art. 12. — Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 5 novembre 1987, n. 465, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare a mezzo ferroviario, tranvia, autocarri, navi ed aeromobili con destinazione a regioni diverse da quelle in cui ha sede l'allevamento di provenienza, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico.

La visita veterinaria per gli animali di cui al comma precedente deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.

La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento.

Nel caso di partenza per destinazioni a regioni diverse da pubblici mercati la dichiarazione di cui al comma precedente è fatta dal veterinario responsabile del mercato limitatamente alle condizioni sanitarie dell'animale proveniente dal mercato medesimo.

Oltre alle indicazioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati. L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validità quarantotto ore a decorrere dall'ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento.

Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1987.

Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dall'ordinanza ministeriale di cui al comma precedente. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello dell'unità sanitaria di destinazione. La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova dell'avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello, oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo, devono essere riportate la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per lo spostamento degli animali delle specie sopraindicate dagli allevamenti situati nel territorio della unità sanitaria locale n. 16 Modena della regione Emilia-Romagna sia che gli animali debbano essere trasportati nell'ambito territoriale della suddetta unità sanitaria locale della regione Emilia-Romagna o siano destinati ad altre regioni o province autonome».

88G0176

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 aprile 1988.

Concessione all'Azienda nazionale autonoma delle strade, compartimento di Milano, di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla strada statale n. 470 della «Val Brembana». (Ordinanza n. 1426/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota del 26 novembre 1987, n. 1291, a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Milano con la quale si richiede la concessione di procedure d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità sulla strada statale n. 470 dal km 21+900 al km 26+000 e dal km 35+600 allo svincolo con le strade provinciali per piazza Brembana-Foppolo;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta, data la gravità della frana che ha interrotto la suddetta infrastruttura e l'importanza della strada stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi sulla strada statale n. 470 dal km 21+900 al km 26+000 e dal km 35+600 allo svincolo con le strade provinciali per piazza Brembana-Foppolo, l'A.N.A.S., compartimento di Milano, può derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1988, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 211, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili come da inventario, e saldi conti correnti e B.O.T. presso la Cariplo di Milano, per un valore complessivo di L. 57.894.590 detratte le passività, disposta dalla sig.ra Giuditta Gori con testamento pubblico 10 novembre 1983, pubblicato in data 16 gennaio 1985, n. 17942 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, registrato a Milano il 24 gennaio 1985, al n. 2168.

88A1598

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 marzo 1988:

Osti Enrico, notaio residente nel comune di Castelfranco Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Agordo, distretto notarile di Belluno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puzone Fiorita, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Trivento, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Donati Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Crema, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Falco Giovanna, notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Centuripe, distretto notarile di Enna, con l'anzidetta condizione;

Chiarandini Fiammetta, notaio residente nel comune di Sesta Godano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di La Spezia, con l'anzidetta condizione;

Carannante Antonio, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Bacoli, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Portici, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Massa Lubrense, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Scardaccione Giuliano, notaio residente nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Scotti Galletta Maria, notaio residente nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cutolo Maria, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Acquaviva Luigi, notaio residente nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Formica Franco, notaio residente nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Nobili Marcello Oro, notaio residente nel comune di Santa Marinella, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Perone Pacifico Paolo, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Russo Michele Vittorio, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Soldano Mirella, notaio riammesso all'esercizio della professione ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Galletta Maria, notaio residente nel comune di Bonorva, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Pitzorno Manlio, notaio residente nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari, con l'anzidetta condizione;

Patti Carlo, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Varazze, distretto notarile di Savona, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1988:

il decreto ministeriale 31 marzo 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Patti Carlo, alla sede di Varazze, distretto notarile di Savona.

88A1609

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
gruppo di discipline n. 89.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
gruppo di discipline n. 92.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
gruppo di discipline n. 79.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria:
gruppo di discipline n. 142.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
gruppo di discipline n. 20 e n. 22.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
gruppo di discipline n. 89.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1585

Autorizzazione alla direzione didattica di Montopoli in Val d'Arno ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa del 19 maggio 1987, prot. n. 2551, sett. 1, la scuola elementare di Angelica, con sede in Montopoli in Val d'Arno (Pisa), è stata autorizzata ad accettare in donazione una macchina fotocopiatrice Olivetti 1050 offerta dai genitori degli allievi della predetta scuola.

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa del 19 maggio 1987, prot. n. 2551, sett. 1, la scuola elementare di Casteldibosco, con sede in Montopoli in Val d'Arno (Pisa), è stata autorizzata ad accettare in donazione una macchina fotocopiatrice Olivetti 1050 offerta dai genitori degli allievi della predetta scuola.

88A1610

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 13 aprile 1988, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Giovanni Negri, candidato nella lista del Partito radicale per la terza circoscrizione Italia centrale, al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Emma Bonino.

88A1649

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 25 marzo 1988, n. 102, recante: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 2 aprile 1988).

Alla legge citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi allegato lo «scambio di note» tra l'Italia e la Forza multinazionale e osservatori, qui di seguito riportato.

TESTO DELLE NOTE

Rome, 24 March 1986

Sir,

I have the honor to refer to the Participation Agreement between the Italian Republic and the Multinational Force and Observers (MFO), effective March 25, 1982, providing for the contribution of a naval contingent to the Organization. This Agreement set forth the terms and conditions of Italy's participation in the Organization, for a term of at least two years, extendable by mutual agreement. Italy's participation was so extended in 1984 for an additional period of two years by an exchange of notes that stated this participation might be further extended.

In view of the foregoing and with the approval of the Government of the Arab Republic of Egypt and of the Government of the State of Israel, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued for a further period of two years commencing March 25, 1986. If this is agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall together constitute an agreement effective this date, which, I understand, as far as your Government is concerned, is subject to approval by the Parliament in accordance with Italian Legislation. At the expiration of this agreement, Italy's participation my be further extended by mutual agreement.

I wish to confirm in addition that the interpretative understandings related to the Participation Agreement, expressed in a separate exchange of letters of March 16, 1982, shall remain in effect during this additional two-year period.

Please accept the renewed assurances of my highest consideration, and my continuing gratitude for the valuable support provided to the MFO by your Government.

Peter D. CONSTABLE
Director General

Hon. Giulio ANDREOTTI
Ministero degli affari esteri
Farnesina
ROMA

Rome, 24 March 1986

Mr. Director General,

I have the honour to acknowledge receipt of your Note dated 24 March 1986 regarding the extension of Italy's participation in the Multinational Force and Observers, of the following text:

«I have the honor to refer to the Participation Agreement between the Italian Republic and the Multinational Force and Observers (MFO), effective March 25, 1982, providing for the contribution of a naval contingent to the Organization. This Agreement set forth the terms and conditions of Italy's participation in the Organization, for a term of at least two years, extendable by mutual agreement. Italy's participation was so extended in 1984 for an additional period of two years by an exchange of notes that stated this participation might be further extended.

In view of the foregoing and with the approval of the Government of the Arab Republic of Egypt and of the Government of the State of Israel, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued for a further period of two years commencing March 25, 1986. If this is agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall together constitute an agreement effective this date, wich, I understand, as far as your Government is concerned, is subject to approval by the Parliament in accordance with Italian Legislation. At the expiration of this agreement, Italy's participation may be further extended by mutual agreement.

I wish to confirm in addition that the interpretative understandings related to the Participation Agreement, expressed in a separate exchange of letters of March 16, 1982, shall remain in effect during this additional two-year period.

Please accept the renewed assurances of my highest consideration, and my continuing gratitude for the valuable support provided to the MFO by your Government».

I have the honour to confirm the agreement of my Government on what precedes.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Giulio ANDREOTTI
Ministro degli affari esteri

The Honorable
Peter D. CONSTABLE
Director General
Multinational Force and Observers

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 24 marzo 1986

Signore,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo di partecipazione tra la Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO), in vigore dal 25 marzo 1982, che prevede l'apporto di un contingente navale alla Organizzazione. Tale Accordo stabilisce i termini e le condizioni della partecipazione italiana nell'Organizzazione, per un periodo di almeno due anni, estensibile mediante mutuo accordo. La partecipazione italiana è stata così prorogata nel 1984 per un periodo addizionale di due anni mediante uno Scambio di Note in cui veniva stabilito che questa partecipazione poteva essere ulteriormente estesa.

In considerazione di quanto precede e con l'approvazione del Governo della Repubblica Araba d'Egitto e del Governo dello Stato di Israele, ho l'onore di proporre che la partecipazione italiana alla MFO sia estesa per un ulteriore periodo di due anni a partire dal 25 marzo 1986. Se ciò è accettabile dal suo Governo, propongo che la presente Nota, insieme con la sua risposta dello tesso tenore, costituiscano un accordo avente effetto da tale data, prendendo atto che, per quanto riguarda il suo Governo, l'accordo stesso è soggetto all'approvazione del Parlamento secondo la legislazione italiana. Alla scadenza di questo accordo, la partecipazione dell'Italia potrà essere ulteriormente estesa mediante mutuo accordo.

Desidero inoltre confermare che le intese interpretative relative all'Accordo di partecipazione contenute in un separato Scambio di Lettere del 16 marzo 1982, continueranno ad avere effetto durante questo periodo addizionale di due anni.

La prego di accettare le rinnovate assicurazioni della mia più alta considerazione e la mia continua gratitudine per il prezioso sostegno fornito alla MFO dal suo Governo.

Peter D. CONSTABLE
Direttore generale

On. Giulio ANDREOTTI
Ministero degli affari esteri
Farnesina
ROMA

Roma, 24 marzo 1986

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua Nota datata 24 marzo 1986 riguardante l'estensione della partecipazione dell'Italia nella Forza multinazionale e osservatori, del seguente tenore:

(*Omissis*).

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo su quanto precede.

La prego di accettare le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Giulio ANDREOTTI
Ministro degli affari esteri

Peter D. CONSTABLE
Direttore generale
Forza multinazionale e osservatori

88A1655

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Orvieto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo, al secondo rigo del sesto comma, dove è scritto: «q.li *100* di uva», leggasi: «q.li *110* di uva».

88A1631

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.